



# **COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE**

*Città metropolitana di Bologna*

**ORDINANZA**

**n. 26 del 22/12/2020**

**OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 FINALIZZATE AL RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DECRETO-LEGGE DEL 18 DICEMBRE 2020, N. 172 RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE I RISCHI SANITARI CONNESSI ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19".**

Emessa da: SINDACO

A firma di: ERRIQUEZ ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: ALBO PRETORIO COMUNALE -

PREFETTURA -UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BOLOGNA - VIA IV NOVEMBRE 26 - 40100 BOLOGNA (BO)

REGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA STAZIONE DI CASTELLO D'ARGILE -

REGIONE CARABINIERI COMPAGNI DI S.GIOVANNI IN PERSICETO - 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

UNIONE RENO GALLIERA CORPO DI POLIZIA LOCALE -

## IL SINDACO

Visti:

- gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
- l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus in occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Visto il Decreto-Legge del 18 dicembre 2020, n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, entrato in vigore il giorno 19 dicembre 2020;

Preso atto che nel Decreto-Legge del 18 dicembre 2020, n. 172 all'art. 1 “Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo” è riportato:

*[...1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.*

*2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.*

*3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35...]*

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Visti:

- la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs, n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- il Regolamento comunale di “Polizia Urbana e rurale”, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 62 del 23/12/2010;

## **ORDINA**

per le motivazioni ed i fini citati in premessa e qui integralmente richiamati, nel rispetto all’art. 1 del vigente Decreto Legge del 18 dicembre 2020 n. 172, quanto di seguito riportato:

1) Nel periodo ricompreso tra il giorno 24 dicembre 2020 e il giorno 6 gennaio 2021:

a. **PARCHI E AREE VERDI/GIOGHI COMUNALI:**

E’ consentito l’utilizzo dalle ore 05,00 alle ore 20,00, potendo svolgere esclusivamente attività motoria e sportiva solo in maniera individuale (non è consentita la pratica di sport di squadra o di gruppo all’interno dei parchi e giardini pubblici); non è consentito accedere al loro interno dalle ore 20,00 alle ore 05,00;

b. **AREE SGAMBAMENTO CANI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE**

È consentito accedere ed utilizzare le aree sgambamento cani dalle ore 05,00 alle ore 20,00; dalle ore 20,00 alle ore 05,00 non è consentito accedere al loro interno;

2) Nelle giornate del 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 (zona “rossa”):

a. **ATTIVITA’ MOTORIA**

E’ consentita all’aperto solo ad una distanza non superiore a metri 500 (cinquecento) in linea d’aria dalla propria abitazione, nonché nei parchi e aree verdi comunali come specificato alla lettera a) del punto 1); lo spostamento dalla propria abitazione per recarsi al parco/area verde è giustificato per consentire lo svolgimento della attività stessa;

b. **ATTIVITA’ SPORTIVA**

E’ consentita all’aperto solo in maniera individuale (non è consentita la pratica di sport di squadra o di gruppo) ad una distanza non superiore a metri 500 (cinquecento) in linea d’aria dalla propria abitazione, nonché nei parchi e aree verdi comunali come specificato alla lettera a) del punto 1); lo spostamento dalla propria abitazione per recarsi al parco/area verde è giustificato per consentire lo svolgimento dell’attività stessa;

c. **ACCOMPAGNAMENTO ANIMALI IN LUOGHI PUBBLICI**

E’ consentito portare fuori il proprio animale di affezione (es. cane) per consentirgli di espletare i propri bisogni corporali ad una distanza non superiore a metri 500 (cinquecento) in linea d’aria dalla propria abitazione o nelle aree sgambamento cani e comunque per il tempo strettamente necessario all’esecuzione di quanto sopra; lo spostamento dalla propria abitazione per raggiungere l’area sgambamento cani è giustificato per consentire di svolgere la suddetta attività;

d. **ORTI**

l’accesso e la permanenza agli “orti privati” e agli “orti comunali”, presenti sul territorio comunale e coltivati da parte della popolazione comunale ad esclusione di coloro che risultano esercitare la professione di agricoltori, sono consentiti purché siano ridotti sia in termini di frequenza che di durata di ciascuna “visita” e riconducibili in termini temporali allo stretto necessario per lo svolgimento delle attività previste all’interno di ciascun area (es.: dissodare la terra, innaffiare, potare, raccogliere frutti, ecc...); non è consentito recarsi in più di una persona presso l’orto di propria competenza e negli orti “comunalmente” non è consentito stazionare nelle zone cosiddette comuni al fine di evitare potenziali situazioni di criticità (es. assembramenti);

## **ORDINA INOLTRE CHE**

dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 al fine di scongiurare la possibilità che si vengano a creare situazioni potenzialmente critiche (es.: assembramenti) per la diffusione del Covid-19, oltre che tutelare l'incolumità di tutti ed impedire episodi pericolosi:

- è fatto divieto ai detentori di materiale pirotecnico (non titolari di licenza né autorizzati) di effettuare e far effettuare scoppio di petardi, mortaretti e artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi a uso pubblico;

La presente ordinanza ha decorrenza dal 24/12/2020 e ha validità fino a tutto il 06/01/2021 salvo diverse disposizioni legate al perdurare delle condizioni di emergenza dettate da successivi provvedimenti regionali e/o nazionali, in presenza dei quali il presente atto è da intendersi prorogato d'ufficio fino al nuovo termine così definito.

## **RACCOMANDA**

1. in ogni zona del Comune di Castello d'Argile il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, tra cui anche l'incontro con i congiunti, motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza previste dal Decreto Legge del 18 dicembre 2020 n. 172, e sempre che venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
2. l'ingresso nelle due aree cimiteriali comunali (capoluogo e frazione) deve avvenire nel rispetto delle distanze minime tra persone e riducendo il tempo di permanenza allo stretto necessario legato allo svolgimento delle attività di assistenza dedicata al tomba del defunto;

## **DISPONE DI**

1. pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line sul sito Internet del Comune;
2. trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza ai seguenti destinatari:
  - Prefettura di Bologna;
  - Comando dei Carabinieri (stazione locale);
  - Compagnia Carabinieri San Giovanni in Persiceto;
  - Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione Reno – Galliera;

## **DISPONE INOLTRE CHE**

in caso di criticità e/o di situazioni potenzialmente pericolose da generare emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il sindaco si riserva la possibilità di disporre ulteriori azioni prescrittive non contemplate dalla presente Ordinanza al fine di preservare la pubblica e privata incolumità oltre al rispetto delle norme igienico-sanitarie imposte dalla vigente normativa nazionale e regionale volta al contrasto alla diffusione del Covid-19;

## **INFORMA CHE**

- l'elenco dei parchi e dei giardini pubblici presenti sul territorio comunale suddivisi tra i due centri abitati del Capoluogo e della Frazione è il seguente:
  - Parco Giovannini (Capoluogo);
  - Percorso Vita (Capoluogo);
  - Parco Lombardini (Capoluogo);
  - Parco Spinelli (Capoluogo);
  - Parco Schuman (Capoluogo);
  - Parco 2 Giugno (Capoluogo);

- Parco Don Puglisi (Capoluogo);
  - Parco Falcone-Borsellino (Capoluogo);
  - Parco H. Palme (Capoluogo);
  - Parco Grassilli (Capoluogo);
  - Giardino “Piazza Mercato” (Capoluogo);
  - Area Verde via Vivaldi civici nn. 91/93/95 (Capoluogo);
  - Area verde “Le Serre” (Capoluogo);
  - Parco Le Querce (Frazione);
  - Parco Fiumana (Frazione);
  - Parco Mazzoli (Frazione);
  - Parco Riolo (Frazione);
  - Area verde E. Grazia (Frazione);
  - Area verde Piazza Caduti 2 Agosto 1980 (Frazione);
  - Area verde via Primaria – intersezione via I. Silone (Frazione);
- a garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro, ai sensi dell’art. 44 del vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale dell’Unione Reno Galliera (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30 novembre 2010) si ricorda che è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, comprese le aree sgambamento cani, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori di rifiuti presenti;

#### **INFORMA INOLTRE CHE**

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla notificazione, ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971, n. 1034 oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione nei termini e nei modi previsti dal DPR 24/11/1971 n. 1199;
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare pena le sanzioni previste dalla legge. Ciascun cittadino è tenuto a segnalare ogni anomalia ai provvedimenti statali e regionali compreso la presente, alle autorità competenti per le sanzioni conseguenti;
3. I trasgressori, salvo che il fatto costituisca reato, saranno sanzionati ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.